



Comune di Monte di Procida

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTRASTO

ALLE LUDOPATIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16 settembre 2019



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	DESCRIZIONE
1	AMBITO DI APPLICAZIONE
2	FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
3	GIOCHI VIETATI
4	TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

5	DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
6	REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI
7	ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO
8	APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI
9	ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS
10	DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
11	VIGILANZA E SANZIONI
12	OSSERVATORIO SUL GIOCO
13	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
14	DISPOSIZIONI FINALI

APPENDICE NORMATIVA



Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi T.U.L.P.S., dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e, dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
- b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
- c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;



- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere “a” e “c”, (“Ticket Redemption”), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-ter” TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Questo regolamento ha lo scopo di assicurare che la diffusione del gioco lecito, sul territorio comunale, avvenga contenendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. Ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale, ad esempio, il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

2. L'Amministrazione intende disincentivare il gioco, che da compulsivo assai spesso degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita per valorizzare il tempo libero e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.



3. Tali finalità devono contemperare le esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza, sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il poterdovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica; pertanto, le procedure autorizzative e le limitazioni, normate dal proposto regolamento, si informano ai seguenti principi:

- tutela dei minori;
- tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività;
- semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai sensi dell'art. 9, del T.U.L.P.S., il Comune si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 7.

5. Il Comune intende, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale di dati, monitorare gli indicatori quantitativi e qualitativi descrittivi dell'incidenza del gioco d'azzardo lecito sul territorio.

6. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" e s.m.i.



ART. 3 - GIOCHI VIETATI —

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 4 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI —

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

ART. 5 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.
2. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
 - a) istituti scolastici di qualsiasi grado e ordine;
 - b) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
 - c) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;



- e) attrezzature balneari e spiagge;
 - f) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
 - g) musei civici e nazionali.
2. I luoghi di cui alle lettere a), e) e f) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Monte di Procida come luoghi sensibili ai sensi del comma 201, della legge Regionale della Campania n. 16 del 7 agosto 2014.
 3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 250 mt., dagli sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
 4. Non è richiesto il requisito della distanza di 250 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
 5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
 6. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:
 - nei locali di proprietà del Comune e delle eventuali società partecipate;
 - negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor/gazebo seppur debitamente autorizzati.

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della Legge Regionale citata;
- c) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;



d) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);

e) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;

f) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

g) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;

h) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;

i) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.

ART. 7 - ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dal presente regolamento, sono soggetti come art. 86 TULPS alla presentazione al Comune di Segrate di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La SCIA di cui al comma 1, da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità on line, deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dati dell'impresa;

c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;

d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;



- e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011;
- f) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;
- g) planimetria 1:100, da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- i) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi;

- l) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui al presente regolamento;
- m) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
- n) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- o) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei requisiti necessari per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- p) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva SCIA, da tramettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

4. Le modifiche non previste dal precedente comma 1 e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone, il Comune può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- b) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- c) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.



ART. 8 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "e", del presente regolamento) e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "o", del presente regolamento).

3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La SCIA di cui al comma 4, da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità on line, deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011;



e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati "a volume zero";

f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;

g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per distribuzione e messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;

h) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui al presente regolamento;

b) si trovino ad una distanza di cui al presente regolamento.

7. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.

8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

ART. 9 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della licenza di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. e nel presente regolamento.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone, il Comune può imporre all'interessato, a sue spese:

a) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;

b) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;

c) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;



d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 10 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale, qualora in violazione delle norme previste dalla L.R. citata e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012.

2. Nell'ambito dei divieti di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri scommesse.

2. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

3. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

4. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

5. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.



9. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata al Comune;
- b) della tabella dei giochi proibiti;
- c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
- d) degli orari di esercizio del gioco;
- e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL). In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981, stabilirà un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Campania citata, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

4. In caso di reiterate violazioni (almeno due nel medesimo anno solare), potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'attività di gioco per un giorno.

In caso di reiterazione di violazione (almeno due nel medesimo anno solare) delle norme sull'orario di apertura e chiusura delle attività di gioco previste dall'Ordinanza comunale, anche se si è già provveduto al pagamento in misura ridotta della prima sanzione, si applica la sospensione di due giorni dell'attività della sala giochi autorizzata ai sensi dell'art. 86 TULPS ovvero al funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 10 c. 6 del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS.



ART. 12 OSSERVATORIO SUL GIOCO

1 Al fine di monitorare il fenomeno del gioco patologico sul territorio il Comune di Monte di Procida istituisce un osservatorio permanente comunale per analizzare lo sviluppo delle sale da gioco ed informare la cittadinanza specie nelle scuole e tra i più giovani sui rischi sociali e personali che il gioco d'azzardo comporta.

2 La costituzione dell'osservatorio e la disciplina del funzionamento è demandata alla giunta comunale

3 L'osservatorio ha inoltre il compito di:

- a) analizzare il fenomeno del gioco in città relazionando e proponendo al consiglio comunale l'adozione di misure specifiche entro un anno dal suo insediamento
- b) analizzare e verificare le distanze dai luoghi sensibili
- c) individuare ulteriori luoghi sensibili o proporre al consiglio la modifica degli stessi
- d) osservare il fenomeno dei giochi nei pubblici esercizi al fine di verificare l'adozione di misure restrittive

Art. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con riferimento alle agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso degli esercizi di giochi con vincita in denaro autorizzati insistenti sul territorio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli stessi saranno tenuti a rilocalizzarsi secondo quanto previsto dai precedenti articoli entro 5 anni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente regolamento, adeguandosi a tutte le prescrizioni contenute nel medesimo.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il gioco d'azzardo lecito e che siano in contrasto con il presente.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente nella sezione amministrazione trasparente.



APPENDICE NORMATIVA

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito T.U.L.P.S.;
- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. 1/2007 Testo Unico del Commercio;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
- Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge. n. 189/2012, in particolare art. 7;
- Legge Regione Campania n. 16 del 07/08/2014;
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e



comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

- Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018.